

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

" ACLI TERRA LOMBARDIA "

L'anno 2009 il giorno 14^{DICEMBRE} alle ore 11,30 presso il locale situato in via Bernardino Luini n. 5 di Milano si sono riuniti i seguenti signori per costituire formalmente un'Associazione Professionale Agricola, impegnata a garantire una rappresentatività reale verso gli associati, incentrata sulla difesa e tutela dei lavoratori rurali e delle loro famiglie, denominata ACLI TERRA Lombardia.

Essa è promossa dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) ai sensi dell'art. 17 e 18 della Costituzione, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, degli artt. 1/9 del D. Lgs 460/97.

Sono presenti i signori:

- 1) GIACOMANTONIO DOMENICO BARTOLOMEO nato a Lipari (ME) il 22/10/1942 e residente a Pavia in Piazza San Pietro in Ciel d'Oro n. 7/H C.F. GCM DNC42R22E606Q;
- 2) ARMELLONI GIOVANNI BATTISTA nato a Soresina (CR) il 30/06/1954 e residente a Treviglio (BG) in Via C. Terni n. 23 C.F. RMLGNN54H30I849X;
- 3) FRIGERIO CARLO nato a Cisano Bergamasco (BG) il 01/08/1946 e residente a Cisano Bergamasco (BG) in Via Porteino n. 12 C.F. FRGCRL46M01C728J;
- 4) MUTTI VALENTINA nata a Milano il 14/03/1945 e residente a Milano in Corso Lodi n. 108 C.F. MTTVNT45C54F205L;
- 5) PINZONE FILIPPO nato a Gallarate (VA) il 15/11/1962 e residente a Gallarate (VA) in Via Don Reina n. 7/D C.F. PNZFPP62S15D869Y.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. GIACOMANTONIO DOMENICO e a svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante il Sig. ARMELLONI GIOVANNI BATTISTA.

Il Presidente riassume i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione professionale, del resto oggetto di incontri preliminari.


Il Presidente dà inoltre lettura dello Statuto dell'Associazione allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale proponendone la sua approvazione. Lo Statuto stabilisce in particolare le finalità dell'associazione, riportate nell'artt. 1-2, che l'adesione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, che la quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile e che in caso di scioglimento i beni comuni saranno destinati a finalità di utilità sociale.

STATUTO

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1

L'Associazione ACLI TERRA Lombardia è un'associazione regionale professionale agricola promossa dalle



Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) ai sensi degli art. 17 e 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione ACLI TERRA Lombardia s'ispira ai principi e ai valori delle ACLI e di ACLI TERRA nazionale per la promozione degli operatori agricoli e delle popolazioni rurali, per la crescita integrale dell'uomo e per lo sviluppo solidale della società. L'Associazione ACLI TERRA Lombardia ha la propria sede in Milano, Via Bernardino Luini n. 5 ed opera sul territorio della regione Lombardia. L'associazione ha una durata indeterminata.


Art. 2

L'associazione ACLI TERRA Lombardia è un'associazione specifica abilitata in via statutaria dalle ACLI alla tutela ed all'assistenza dei lavoratori e delle loro famiglie, in forza del Patto associativo delle ACLI:

- a) persegue obiettivi di promozione, tutela e rappresentanza degli operatori, anche in cerca d'occupazione o disoccupati, e delle loro famiglie che traggono dall'ambiente rurale e dal mondo agricolo le risorse di vita e di lavoro;
- b) persegue obiettivi di promozione, tutela e rappresentanza dei pensionati e titolari di prestazioni previste dal sistema di protezione sociale, sia per la previdenza sia per l'assistenza pubblica e privata, ivi comprese le forme complementari, nonché dei loro famigliari ed aventi causa;
- c) riconosce il Patronato ACLI quale proprio istituto, conseguentemente lo promuove quale ente di patronato e d'assistenza sociale e professionale, abilitato in forza della lunga esperienza in materia d'assistenza nell'elaborazione di dichiarazioni e domande per la fruizione di benefici, provvidenze e aiuti pubblici in favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Può delegarlo altresì a svolgere attività istituzionali dell'Associazione ACLI TERRA promotrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, legge 152 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) promuove altresì, in forza dell'ispirazione di cui all'art. 1 del presente statuto, enti, imprese, associazioni specifiche e servizi, comunque promossi dalle ACLI, nel rispetto delle disposizioni statutarie delle ACLI;
- e) promuove ed attua iniziative e progetti, anche mediante accordi e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, nonché imprese ed associazioni, al fine di realizzare interventi e/o diffondere misure e buone pratiche in materia d'obblighi di sicurezza, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, e tutela dell'integrità psico-fisica degli operatori che prestano sotto qualunque forma la loro opera nel settore agricolo-rurale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) pone in essere iniziative analoghe a quelle descritte nella precedente lettera e) in materia naturalistica, paesaggistica ed ambientale;
- g) cura la tutela e la rappresentanza degli operatori e delle imprese dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali, nelle competenti sedi, ivi inclusa quella svolta dinanzi alle commissioni tributarie nonché ad altri organi od organismi con funzione arbitrale e conciliativa,

anche mediante accordi e convenzioni con enti, organismi ed associazioni, con il supporto di tecnici, esperti e professionisti convenzionati;

- h) costituisce commissioni conciliative e/o promuove con legge arbitrale, per la definizione bonaria di controversie tra operatori, ovvero tra imprese, ovvero tra operatori ed imprese, appartenenti al mondo agricolo-rurale, anche ai fini di cui all'art. 411 del codice di procedura civile;
- i) riconosce nell'imprenditore agricolo, nella famiglia coltivatrice e nell'associazionismo rurale, i protagonisti della produzione e della crescita culturale, sociale e politica della gente rurale; riconosce altresì nel sistema economico e nei rapporti produttivi, a livello regionale, nazionale ed internazionale, la funzione primaria dell'agricoltura e dell'impresa rurale;
- j) attua una permanente opera di formazione tecnica, professionale, sociale e politica degli operatori, anche in cerca d'occupazione o disoccupati, e delle loro famiglie in campo rurale-agricolo, per la crescita delle condizioni di vita e di lavoro e per la piena partecipazione alla vita associativa, sindacale ed istituzionale;
- k) promuove e/o aderisce a Confederazioni di produttori agricoli per la tutela degli interessi economici, sociali e sindacali degli associati;
- l) promuove e/o partecipa alla costituzione d'associazioni di produttori, Unioni Regionali, Agenzie, Organismi di varia natura tendenti a sviluppare servizi alle imprese agricole;
- m) aderisce ad Organismi europei e internazionali di rappresentanza del settore rurale-agricolo;
- n) favorisce la rifondazione del sindacalismo agricolo, perseguendo l'unità della rappresentanza del Mondo Rurale;
- o) favorisce la valorizzazione delle aziende agricole che operano in aree svantaggiate per concorrere ad un migliore assetto socio-economico delle zone rurali ed agricole, al riequilibrio tra mondo rurale e urbano, nonché alla salvaguardia del territorio, del paesaggio o dell'ambiente;
- p) stipula accordi interprofessionali o sottoscrive accordi e convenzioni con istituti assicurativi, di credito e finanziari, potendo entrare a far parte di specifici organismi fideiussori e finanziari nonché concorrere alla loro costituzione;
- q) concorre alla definizione ed alla sottoscrizione d'accordi e contratti collettivi di lavoro a vari livelli, in rappresentanza anche degli imprenditori appartenenti a categorie organizzate;
- r) rappresenta gli operatori ovvero le imprese nella negoziazione e nella stipula di accordi e patti di natura agricolo-rurale, nei confronti di soggetti pubblici o privati titolari di diritti reali su beni inerenti al settore agricolo-rurale;
- s) promuove lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in genere per favorire la trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e la gestione dei mezzi tecnici;
- t) organizza ed eroga per le imprese agricole ed agrituristiche, servizi di consulenza, assistenza tecnica, professionale, contabile, fiscale e d'informazione legislativa e sull'orientamento della



- politica agricola regionale, nazionale ed europea;
- u) elabora e/o realizza progetti e programmi di ricerca, sperimentazione, sviluppo, anche in concerto con enti ed organismi, sia pubblici che privati, nonché con imprese aderenti eventualmente con il loro supporto economico e professionale;
 - v) persegue la realizzazione di servizi ed attività previste dei regolamenti CE n. 1287/95 e n. 1663/95 e loro successive modificazioni ed integrazioni, anche implementando procedure di accesso per interscambio alle banche dati del SIAN od organismi similari, anche di rilievo comunitario e sopranazionale;
 - w) opera direttamente con proprie strutture di servizio e/o avvalendosi dei Servizi delle imprese, degli enti, degli organismi e delle associazioni specifiche promossi dalle ACLI, anche attraverso specifici accordi e convenzioni;
 - x) stipula, anche mediante il patronato ACLI, il CAF ed altri enti riconosciuti dal Sistema, accordi e convenzioni con le Regioni, anche a statuto speciale, con le Province, anche dotate di piena o specifica autonomia in materia rurale e/o agricola, con le Comunità montane, con i Parchi, le Riserve naturali nonché comprensori ed aree protette comunque denominati, con i Comuni e loro consorzi al fine di realizzare servizi e attività comunque connessi con le finalità previste dal presente statuto.

MODALITÀ DI ADESIONE

Art. 3

L'adesione all'Associazione è libera.

Si aderisce all'Associazione ACLI TERRA Lombardia attraverso l'iscrizione presso le strutture di base dell'associazione.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 4

L'iscrizione all'Associazione ACLI TERRA Lombardia dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo.

E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

Le tessere dell'Associazione sono emesse dal Comitato Nazionale, sulla base di apposite norme approvate.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA


Art. 5

L'associazione ACLI TERRA opera attraverso strutture di base, provinciali, regionali, nazionale, europea, internazionale.

L'Associazione prevede modalità organizzative anche di tipo settoriale e produttivo.

STRUTTURA REGIONALE

Art. 6



Gli organi della struttura regionale sono:

- il Congresso regionale;
- il Comitato regionale;
- la Presidenza regionale.

Art. 7

Il Congresso regionale fissa gli orientamenti generali per l'attività da svolgere sul territorio regionale sulla base degli indirizzi degli organi nazionali.

Il Congresso è composto dai Presidenti provinciali e dai delegati espressi dai Congressi provinciali.

Il Congresso elegge il Comitato regionale.

Il Congresso è convocato ogni 4 anni secondo l'apposito regolamento approvato dal Comitato nazionale.

Art. 8

Il Comitato regionale dirige l'attività sul territorio regionale nell'ambito degli indirizzi degli organi nazionali.

Il Comitato regionale è composto dagli eletti dal Congresso regionale, dai Presidenti provinciali e da un rappresentante della Presidenza regionale ACLI.

Il Comitato regionale:

- a) elegge il Presidente regionale;
- b) su proposta del Presidente elegge la Presidenza regionale dopo averne stabilito il numero dei componenti;
- c) elegge il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) approva entro il mese di giugno di ogni anno il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- e) si riunisce almeno tre volte l'anno;
- f) è convocato dalla Presidenza regionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Presidenza nazionale;
- g) su proposta della Presidenza possono far parte del Comitato regionale esperti di settore.

Art. 9

La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo nell'ambito regionale ed opera sulla base degli orientamenti del Comitato regionale.


La Presidenza è composta dal Presidente, da almeno due altri componenti con un massimo di dodici e dal Presidente Regionale ACLI o suo delegato.

La Presidenza convoca il Comitato regionale.

Art. 10

Il Comitato e la Presidenza regionali operano secondo gli appositi regolamenti emanati dal Comitato nazionale e dal Comitato regionale.

Art. 11



In relazione all'attività del Comitato Regionale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione ai soci delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 21 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI TERRA.

RAPPRESENTANZA E POTERI

Art. 12

I Presidenti delle ACLI TERRA ai vari livelli rappresentano l'Associazione nei confronti dei terzi per le questioni aventi interesse territoriale, provinciale, regionale e nazionale.

I Presidenti delle strutture di base, provinciali, regionali e nazionale hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio, delle ACLI TERRA relativamente ai loro rispettivi livelli.

Art. 13

Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente, quella di un altro componente a ciò designato.

La struttura regionale risponde direttamente per le obbligazioni assunte al proprio livello e non impegna in tale campo i gradi superiori o inferiori.

Ciascuna struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale di competenza.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14

Il Patrimonio delle ACLI TERRA è costituito da contributi dei soci, da contributi dell'associazione promotrice, da finanziamenti concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, e da beni mobili ed immobili gravanti per qualsiasi titolo.

I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere alle ACLI TERRA la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna finché l'associazione è in essere.

In caso di scioglimento della struttura regionale i beni patrimoniali si trasferiscono alla Presidenza nazionale.

Allo scioglimento dell'Associazione ACLI TERRA i beni patrimoniali passano all'associazione promotrice.

REVISORE DEI CONTI


Art. 15

Ogni organo collegiale di ACLI TERRA Lombardia, con funzioni amministrative, è affiancato un Revisore dei conti effettivo e da un Revisore supplente.

Il Revisore dei Conti effettivo partecipa alle riunioni di Comitato, a tutti i livelli, con voto consultivo.

GARANZIE STATUTARIE

Art. 16

15 

Il Comitato regionale può intervenire nei riguardi delle Presidenze delle strutture provinciali nel caso detti organi vengano meno alle loro funzioni, nominando un commissario.

Organo di appello è il Comitato nazionale.

Art. 17

La Presidenza nazionale può sciogliere la Presidenza regionale quando questa viene meno alle sue funzioni o espliciti attività contraria agli indirizzi delle ACLI TERRA.

Per analoghi motivi la Presidenza nazionale può sciogliere il Comitato regionale e provvedere alla nomina di un Commissario straordinario.

Art. 18

Di tutte le riunioni degli organi direttivi ed esecutivi delle ACLI TERRA Lombardia deve essere redatto un apposito verbale.

RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE

Art. 19

Ogni controversia relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e la struttura ACLI TERRA regionale, sarà devoluta, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al Collegio Nazionale di Garanzia ed in seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale deciderà, mediante lodo, come organo di giustizia arbitrale rituale.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 20

Lo Statuto può essere modificato dal Congresso Regionale con decisione assunta dalla maggioranza di 2/3 degli aventi diritto di voto deliberativo, o dal Comitato nazionale esclusivamente in caso di adeguamento ad innovazioni legislative.

NORME FINALI

Art. 21

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni dei Vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI e di ACLI TERRA da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.

Nella considerazione dei comuni scopi, espressamente riportati nello Statuto, il Presidente propone che l'Associazione dia la sua adesione all'associazione ACLI TERRA nazionale, - con sede in Roma, Via San Damaso n. 13 - diventandone un'Associazione affiliata, ed adottandone conseguentemente, a tutti gli effetti di legge, la tessera nazionale quale tessera sociale dell'Associazione e recependo, nei termini indicati nell'art. 21 dello Statuto dell'Associazione, il rispettivo Statuto ed i Regolamenti predetti.

Il Presidente, quindi, dà lettura dello Statuto ACLI TERRA e dei relativi Regolamenti.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'Luca' followed by 'AP' and a flourish, with a small '7' written above the final flourish.

Si procede alla votazione dello Statuto e della proposta di adesione alle ACLI TERRA che vengono approvate all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata:

"ACLI TERRA LOMBARDIA" con sede in Milano, Via Bernardino Luini n. 5, cap 20123

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testè approvato, vengono eletti all'unanimità i seguenti signori a componenti della Presidenza provvisoria che sarà modificata o ratificata ai sensi dello Statuto in successive apposite elezioni congressuali:

- * Presidente GIACOMANTONIO DOMENICO *Domenico Giacomantonio*
- * Consiglieri ARMELLONI GIOVANNI BATTISTA *Giuseppe Armelloni*
- * Consiglieri FRIGERIO CARLO *Carlo Frigerio*
- * Consiglieri MUTTI VALENTINA *Valentina Mutti*
- * Consiglieri PINZONE FILIPPO *Filippo Pinzone*

Alle ore 13,30 non essendovi altri argomenti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

DOMENICO GIACOMANTONIO

Domenico Giacomantonio

Il Segretario

GIOVANNI BATTISTA ARMELLONI

Giuseppe Armelloni

I Presenti

FRIGERIO CARLO

Carlo Frigerio

MUTTI VALENTINA

Valentina Mutti

PINZONE FILIPPO

Filippo Pinzone

(firma di tutti i presenti)